



21328/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -
- Dott. RAFFAELE BOTTA - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. GUIDO FEDERICO - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

Oggetto

IRAP RISCOSSIONE

Ud. 20/07/2016 - CC

Cas. 21328

R.G.N. 21055/2014

Rep.

h

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21055-2014 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

C.O. + C.I.

in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis), in persona del
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE
 DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

contro

704
46

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
BARI ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 759/11/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 28/02/2014, depositata il
31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l'Avvocato (omissis) difensore del ricorrente che si
riporta insistendo per l'accoglimento.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art.
380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

(omissis) in qualità di legale rappresentante dello studio associato
(omissis) ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che resiste con
controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia n. 759/11/2014, depositata il 31
marzo 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è
stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale
ex art. 36 bis Dpr 600/73 per omesso versamento Irap relativa all'anno
2008.

La CTR, in particolare, affermava che, in considerazione delle
dimensioni strutturali dello studio associato, della sua allocazione in
zona centrale della città ad elevato costo abitativo, dei beni strumentali
utilizzati, del costoso arredamento, in aggiunta alle strumentazioni
professionali e ad alta tecnologia ai vari consumi per oltre 50.000,00
euro, sussistevano i presupposti per l'assoggettamento ad Irap.

Il contribuente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Con l'unico motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 D.lgs. 446/97, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n.3) cpc, deducendo la mancanza del presupposto impositivo Irap, per carenza dell'autonoma organizzazione e rilevando altresì l'imputabilità del compenso all'esclusiva attività dell'avv. (omissis)

Il motivo appare infondato.

Conviene premettere che le Ss.Uu. di questa Corte hanno affermato che l'esercizio di professioni in forma societaria o associata costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (Cass. Ss.Uu. 7371/2016).

In presenza di studio associato appare dunque irrilevante il fatto che essa sia stato costituito al fine di facilitare l'inserimento del figlio dell'originario titolare nell'attività professionale posto che l'esercizio dell'attività professionale in forma associata costituisce ex lege presupposto dell'Irap.

La CTR ha inoltre escluso, con valutazione di merito che non è sindacabile nel presente giudizio, che l'attività dello studio associato fosse frutto dell'attività esclusiva del solo ricorrente, riferendo che dalle copie delle parcelle prodotte, alcune erano riferite all'avv. (omissis)

(omissis) altre all'avv. (omissis) ed altre intestate allo studio associato.

La CTR ha altresì accertato la sussistenza di un rapporto di reciproca collaborazione e sostituibilità dei professionisti nell'espletamento degli incarichi affidati, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non fosse frutto dell'attività esclusiva di ciascun componente, ma derivasse

dall'apporto (seppure con diverse modalità e caratteristiche) di entrambi gli associati.

Ed invero il reddito relativo all'anno 2008 risulta conseguito dall'associazione professionale, e non già dal solo (omissis) ed è stato suddiviso tra i due professionisti in ragione della metà.

Anche tale circostanza appare significativa sia del carattere unitario dell'associazione che del rapporto di stretta collaborazione tra gli associati, la cui attività si integrava reciprocamente, non risultando una netta distinzione, nell'ambito dei compensi complessivamente conseguiti, in ragione delle prestazioni professionali effettuate in via esclusiva da ciascuno di essi.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 20 luglio 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 OTT 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

Giuseppina ODDO

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo

Ettore Cirillo

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

Giuseppina ODDO